

TRIBUNALE DI ROMA


III SEZIONE CIVILE

IL CASO.it

Il Giudice istruttore

letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta;
rilevato che con istanze cautelare ex art. 23, comma 3
c.c. ed ex art. 700 c.p.c., in corso di causa, le parti
attrici, A G , G C , R
M , M A , A C , C L ,
G S , R R , F G ,
F F , hanno chiesto la sospensione della
delibera del Consiglio Nazionale della Confederazione
Italiana

(C.T.), adottata in data 27
febbraio 2009, e l'emissione dei provvedimenti di urgenza
più idonei ad assicurare gli effetti della sentenza di
merito, tra cui l'inibizione ai signori G C ,
A e ai componenti della Giunta Esecutiva nazionale,



da essi illegittimamente nominata, di esercitare i relativi poteri?

IL CASO.it

rilevato che gli attori hanno sottolineato, a fondamento delle loro istanze cautelari, la sussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*;

considerato, sotto il primo profilo, che gli attori, dopo avere precisato che la delibera impugnata è idonea ad incidere in modo rilevante sulla struttura e sul funzionamento dell'associazione, avendo la stessa ad oggetto la nomina di un nuovo Segretario Nazionale e di un nuovo Vice Presidente Nazionale, hanno affermato che la delibera assembleare impugnata risulta essere stata adottata in violazione di diverse norme statutarie: l'articolo 7, comma 5, essendo stato l'avviso di convocazione firmato dal solo Presidente Nazionale e non anche dal Segretario Generale e non essendo stato inviato a tutti i componenti del Consiglio; l'articolo 7 comma 2 essendo state esercitate, nel corso della riunione assembleare, le funzioni di verbalizzatore non dal Segretario Generale né da un suo delegato, membro del Consiglio, come prescrive l'articolo citato, ma da un soggetto estraneo a tale organo nominato dal Presidente; essi hanno inoltre sottolineato che la medesima delibera è stata assunta senza il necessario quorum costitutivo, pari alla metà più uno dei componenti il collegio, ex art. 21

c.c., essendo presenti, al momento della deliberazione, solo nove dei ventitrè membri del consiglio; **IL CASO.it**

ritenuto che la richiesta cautelare invocata deve essere accolta risultando esistenti, allo stato, i gravi motivi previsti dalla norma per la sospensione della relativa esecuzione;

considerato infatti che la delibera de qua risulta essere stata adottata in assenza del quorum costitutivo dell'assemblea ai sensi dell'articolo 21 c.c., atteso che tale norma, applicabile alla CI in quanto associazione riconosciuta (cfr. decreto del ministro delle finanze del 17 marzo 2003, in atti), prevede per la valida assunzione della delibera assembleare la necessaria presenza della metà più uno dei componenti il collegio e che il quorum costitutivo, necessario perché si possa ritenere esistente l'organo deliberativo, deve sussistere non solo al momento iniziale della riunione ma anche e soprattutto al momento della votazione;

IL CASO.it


rilevato, nel caso di specie, che dal foglio delle presenze allegato al verbale della riunione del consiglio del 27 febbraio 2009, risulta che erano presenti all'assemblea quattordici componenti su ventitrè membri e che in tale verbale è stato riportato che alle 13.40 il consigliere S ha abbandonato l'adunanza, seguito cinque minuti dopo, dai consiglieri C , A ,

M e R , per il che emerge che al momento dell'assunzione della delibera impugnata non esisteva, contrariamente a quanto verbalizzato nel corso dell'adunanza, il quorum costitutivo richiesto dall'articolo 21 c.c., essendo presenti solo nove membri del Consiglio Nazionale, mentre ne erano necessari almeno dodici, essendo l'organo composto da 23 consiglieri, con conseguente invalidità della relativa delibera;

ritenuto che l'accertata violazione delle norme in materia di quorum costitutivo, determinando senz'altro l'invalidità della delibera del 27 febbraio 2009, rende superfluo, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, l'esame delle altre violazioni lamentate dagli attori; **IL CASO.it**

ritenuto che la fondatezza di tale censura comporta l'invalidità della deliberazione non essendo conforme all'iter procedimentale statutario dell'associazione, il che ha inficiato tutti gli atti che di essa ne siano la derivazione e la conseguenza;

~~Considerato~~ che l'accertamento sull'esistenza dei "gravi motivi", cui è subordinata la possibilità di sospensione delle delibere impugnate, impone al giudice una valutazione discrezionale degli interessi in contestazione, che implica un bilanciamento della gravità degli effetti che potrebbero derivare all'associato impugnante dall'esecuzione delle delibere e degli atti da esse



discendenti e che deriverebbero all'associazione dallo
sospensione di tali delibere;


IL CASO.it

ritenuto sotto tale profilo che, all'esito di detta
comparazione, appaiono prevalenti le gravi implicazioni che
gli atti impugnati comportano per gli attori-ricorrenti,
dovendo ritenersi di primaria ed imprescindibile importanza
il rispetto delle regole che presiedono alla struttura
associativa e, più in generale, alla vita dell'ente, la cui
inosservanza si traduce in un'inammissibile alterazione
delle dinamiche e degli equilibri interni, propri della
associazione convenuta;

considerato, altresì, che la violazione delle regole
statutarie si traduce in una esiziale alterazione delle
modalità attuative, organizzative e funzionali dell'ente,
nonché degli atti che ne determinano l'indirizzo, atteso
che il perpetuarsi della violazione potrebbe tradursi in
un'inammissibile moltiplicazione degli effetti
pregiudizievoli derivanti da detta violazione, aventi
riflesso anche nel contesto sociale, avuto riguardo al
ruolo ed alla rilevanza della C.F. ;

IL CASO.it

considerato che in tale contesto appaiono quindi
sussistere quei "gravi motivi" necessari per l'accoglimento
dell'istanza di sospensione ex art. 23 c.c. dell'efficacia
delle delibere impugnate;



osservato che le spese di lite saranno liquidate all'esito dell'instaurato processo di cognizione;

P.Q.M.

IL CASO.it

in accoglimento della richiesta cautelare formulata da
A G , G C , R M ,
M A , A C , C L , G
S , R R , F G , F
F , sospende l'esecuzione della delibera del
Consiglio Nazionale della Confederazione Italiana

(C.I.), adottata in data 27 febbraio 2009, inibendo a
G A , C S , B A e ai
componenti della Giunta Esecutiva nazionale, da essi
illegittimamente nominata, di esercitare i relativi poteri.

Spese di lite all'esito del giudizio di merito.

Si comunichi.

Roma 9 giugno 2009

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione in Cancelleria
il 11 GIU 2009
CANCELLIERE CT -
Inella Fusca F.A.

il Giudice istruttore
dr. Giuseppe Di Stefano